



# CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

## PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Registro Generale n. 24

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 19 DEL 13-03-2020

Ufficio: ECO (ECOLOGIA)

**Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE CICLOVIE  
"TREVISO-OSTIGLIA" E DEL "CAMMINO DI SANT'ANTONIO" NEI  
GIORNI DI SABATO E FESTIVI. MISURA IGIENICO-SANITARIA  
ATTA A CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL CONTAGIO DA  
CORONAVIRUS**

### IL SINDACO

**RICHIAMATE** tutte le disposizioni e le misure urgenti diramate con decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggi efficaci, finalizzate ad azioni di carattere preventivo e di contenimento della diffusione del virus CODIV-19;

**VISTO** lo stato di emergenza sanitaria a causa della diffusione del virus "CODIV-19" che sta interessando la Provincia di Padova e nello specifico il territorio della Federazione del Camposampierese di cui il Comune di Camposampiero è membro;

**DATO ATTO** che ogni Amministrazione, sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione, può stabilire modalità organizzative di riduzione dell'afflusso e dello stazionamento di utenti, fino ad arrivare alla sospensione di servizi e attività che valuta differibili;

**RAVVISATA** l'esigenza di porre in essere qualsiasi tipo di accorgimento a tutela della salute pubblica sul territorio comunale;

**PRESO ATTO** che il territorio del Comune di Camposampiero è attraversato da percorsi ciclo-pedonali quali la Treviso-Ostiglia, il Cammino di Sant'Antonio lungo il Muson dei Sassi) che in particolare il sabato e nelle giornate festive favoriscono un notevole afflusso di pedoni e ciclisti, con potenziali assembramenti di persone e rischi di contagio;

**VISTO** l'art. 50 comma 4° del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (TUEL);

**ORDINA**

1. Per tutte le motivazioni in premessa indicate che si intendono richiamate integralmente e con vigenza immediata la chiusura del percorso Treviso-Ostiglia e il Cammino di Sant'Antonio lungo il Muson dei Sassi corrente all'interno del territorio del Comune di Camposampiero con il divieto della circolazione ciclo-pedonale valido per tutti i sabati e i festivi fino a cessata emergenza.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

3. Agli accessi delle ciclopedonali descritte al punto 1 dell'ordinato verrà esposta apposita segnaletica di chiusura e divieto di circolazione.

## **DISPONE**

- la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sia data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa e con ogni altro mezzo a disposizione.

- che copia della medesima ordinanza venga trasmessa alla Provincia di Padova

## **AVVERTE**

Ai sensi degli artt. 3, comma 4° e 5, comma 3° della legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area LLPP Manutenzioni, l'arch. Corrado Martini;

Avverso il presente provvedimento di cui al punto 1) è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro gg. 60 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 06/12/1971 n. 1034, entro 120 giorni.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune.

**IL SINDACO  
MACCARRONE KATIA**

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.